

La sicurezza nei luoghi di lavoro del veterinario libero professionista

di Carlo Pizzirani*

Sono ormai passati alcuni mesi da quando il Testo Unico ha sostituito il DLgs 626 del 1994 che aveva rappresentato una vera e propria svolta nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È sicuramente arrivato il momento di fare una pausa di riflessione se non un primo bilancio.



Nei fatti

- La prima considerazione importante da fare è rilevare come il Testo Unico, (il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) abbia coinvolto tutti i medici veterinari, anche coloro che lavorando da soli o in organizzazioni semplici come studi associati erano rimasti "immuni" quando la legislazione di riferimento era il 626/94.

Naturalmente il coinvolgimento è proporzionale a quanto articolato è il luogo di lavoro e l'organizzazione nella quale si esercita la professione. Il collega che lavora nel proprio studio medico veterinario o ambulatorio

che sia e non ha dipendenti o lavoratori subordinati e nessun tirocinante o volontario frequenta la struttura, è tenuto al rispetto del solo articolo 21 del DLgs 81/08 che prescrive l'uso di apparecchiature e impianti a norma, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale eventualmente richiesti da procedure particolari e l'obbligo di indossare una tessera di riconoscimento con generalità e fotografia quando si esercita in un luogo di lavoro diverso dal proprio. **Non è previsto l'obbligo di frequentare corsi di nessun genere.**

LE TRE FIGURE INCARICATE DELLA SICUREZZA



1) **l'RSPP**, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che collabora con il titolare nell'individuazione dei rischi e nella loro analisi

2) **il responsabile del primo soccorso**, colui che aiuta l'eventuale infortunato, provvede a chiamare i soccorsi e mantiene in efficienza l'armadietto del pronto soccorso

3) **il responsabile della prevenzione e lotta antincendio e dell'evacuazione**, che interviene in caso di principio d'incendio e che

provvede al controllo degli estintori, alla cartellonistica adeguata al mantenere sgombre le vie di uscita e le uscite. Le responsabilità delle tre figure appena descritte possono essere assunte in prima persona dal titolare della struttura, che come datore di lavoro ha la possibilità di accedere a corsi semplificati nei contenuti e nella durata. Il 27 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che modifica e integra il Testo Unico.

MA SE CI SONO COLLABORATORI...

Nel caso che una struttura semplice, come nell'esempio precedente, sia frequentata da collaboratori che occasionalmente prestino la loro opera professionale o per una consulenza o per una sostituzione, sempre mantenendo la loro autonomia decisionale, **deve essere rispettato anche il dettame dell'articolo 26**. Questo articolo introduce il concetto della valutazione dei rischi in quanto il titolare deve informare e formare il collaboratore, informare dei rischi presenti nel posto di lavoro e formare per l'uso dei dispositivi di protezione individuale, e in conseguenza a questa valutazione deve aver proceduto alla stesura del **DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) o alla compilazione di una autocertificazione sostitutiva, cosa ammessa dalla normativa quando nella struttura lavorano non più di 10 addetti**.

È fatto obbligo anche che siano dimostrate le caratteristiche tecnico-professionali del collaboratore e per questo sarà necessaria un'autocertificazione rilasciata dal collaboratore che attesti la laurea conseguita e l'iscrizione all'Ordine professionale. Naturalmente, come già anticipato, il collaboratore dovrà indossare una tessera di riconoscimento visto che opera in un ambiente di lavoro che non è il suo.

LA FREQUENZA DEI CORSI

In tutte le altre tipologie di lavoro nelle quali siano coinvolti medici, personale paramedico, incaricati di segreteria, tirocinanti, volontari ecc. devono essere rispettate tutte le prescrizioni del Dlgs 81/08 e devono essere presenti tre figure particolari, **tre incaricati che abbiano frequentato un corso specifico e ottenuto il rilascio del relativo attestato**.

Tutte le prescrizioni previste dalla normativa devono essere attuate nel minor tempo possibile dall'apertura dell'attività, giusto il tempo di rendersi conto di quelli che potrebbero essere i rischi presenti e legati alle varie attività svolte, mentre le strutture già in essere all'entrata in vigore del Dlgs 81/08 (15 maggio 2008) dovevano provvedere alla regolarizzazione documentale entro il 31/12/2008. Ricordiamo infine che **il DVR (Documento di valutazione dei rischi) o l'autocertificazione sostitutiva devono avere "data certa" a partire dal 16 maggio 2009, cioè si dovrà provvedere ad una vidimazione, presso uno sportello di qualsiasi ufficio postale, del documento stesso**.

*Medico Veterinario l.p. con qualifica RSPP,
Formatore A.i.FO.S.

(Ass. It. Formatori Sicurezza), membro A.I.A.S.
(Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza)

Vice Presidente Fnovi